



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

La proroga per gli adeguamenti statutari "semplificati" al codice del Terzo settore

(Circolare n. 14 del 14 settembre 2021)

Indice

1. Premessa	3
2. Approvazione delle modifiche statutarie	4
3. Regime agevolato di adeguamento fino al 31.5.2022	9
4. In particolare per gli ODV e le APS	10
5. In particolare per le ONLUS	12

1. Premessa

Al fine di agevolare le procedure di adeguamento statutario al codice del Terzo settore, l'art. 66 co. 1 del DL 31.5.2021 n. 77, intervenendo sull'art. 101 co. 2 del DLgs. 3.7.2017 n. 117, ha **prorogato dal 31.5.2021 al 31.5.2022 il termine entro cui** gli enti dotati delle qualifiche di organizzazione di volontariato (**ODV**), associazione di promozione sociale (**APS**) e organizzazione non lucrativa di utilità sociale (**ONLUS**) **possono**, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, **adeguare i propri statuti** alle disposizioni inderogabili del codice del Terzo settore, oppure introdurre clausole che escludono l'applicazione di disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

Tale regime di favore si giustifica in considerazione delle modifiche particolarmente incisive che il codice del Terzo settore ha introdotto per i predetti enti.

Si ricorda, infatti, che la disciplina delle ODV e delle APS è confluita nel codice del Terzo settore (a fronte dell'abrogazione delle rispettive Leggi istitutive 266/91 e 383/2000) e tali enti saranno i primi a popolare il nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) per effetto della trasmigrazione automatica al RUNTS dai dati contenuti nei registri di settore previsti dalle citate leggi.

La disciplina delle ONLUS, invece, sarà abrogata dal periodo d'imposta successivo a quello in cui, nel contempo, sarà operativo il RUNTS e perverrà l'autorizzazione della Commissione europea in relazione ad alcune disposizioni del DLgs. 117/2017.

La perdita della qualifica di ONLUS in conseguenza dell'abrogazione della relativa disciplina obbligherà l'ente, che non intenda sciogliersi, a devolvere il patrimonio limitatamente all'incremento realizzato nei periodi d'imposta in cui è stata utilizzata la qualifica, secondo i criteri dell'art. 10 co. 1 lett. f) del DLgs. 460/97.

La predetta devoluzione potrà essere evitata solo ove l'ente proceda ad iscriversi al RUNTS, anche in qualità di impresa sociale (art. 101 co. 8 del DLgs. 117/2017).

Per gli enti privi delle predette qualifiche, invece, l'onere di adeguare lo statuto, ove necessario, matura in seguito alla positiva valutazione dell'ente di entrare a far parte del Terzo settore mediante l'iscrizione al RUNTS.

A tale proposito, si ricorda che il Registro unico nazionale del Terzo settore è stato istituito dal DM 15.9.2020 n. 106. La data di operatività effettiva del Registro sarà individuata dall'ufficio di livello dirigenziale del Ministero del Lavoro, sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico; il termine sarà pubblicato sul sito del Ministero e ne sarà data comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* (art. 30 del DM 106/2020). A partire da tale data:

- inizierà il trasferimento al RUNTS dei dati relativi a ODV e APS, i cui registri (nazionale, regionali e provinciali) non saranno più operativi se non per i procedimenti di iscrizione e di cancellazione ancora pendenti alla predetta data (artt. 102 co. 4 del DLgs. 117/2017 e 38 co. 2 del DM 106/2020);

- l’Agenzia delle Entrate comunicherà i dati relativi agli enti iscritti nell’Anagrafe delle ONLUS al giorno antecedente quello di operatività del RUNTS;
- associazioni, fondazioni e altri enti diversi da ODV, APS e ONLUS potranno iniziare a presentare le domande di iscrizione al RUNTS (art. 38 co. 1 del DM 106/2020);
- potranno essere avviate le procedure per l’acquisizione della personalità giuridica, ai sensi dell’art. 22 del DLgs. 117/2017, con l’intervento del notaio.

2. Approvazione delle modifiche statutarie

L’adeguamento può consistere in specifiche modifiche o integrazioni dello statuto esistente, oppure nell’elaborazione di un nuovo statuto conforme al DLgs. 117/2017.

La decorrenza di tali interventi può essere immediata (come per le ODV e le APS), oppure condizionata a un evento successivo (quale l’abrogazione della disciplina delle ONLUS).

La modifica statutaria di adeguamento al codice del Terzo settore è adottata con delibera del competente organo, ossia l’**assemblea negli enti di tipo associativo**, oppure l’**organo amministrativo nelle fondazioni prive di organo assembleare**.

Per agevolare lo svolgimento delle assemblee e delle riunioni degli altri organi degli enti no profit durante il periodo pandemico, l’art. 106 co. 8-*bis* del DL 17.3.2020 n. 18, conv. L. 24.4.2020 n. 27, ha esteso agli enti costituiti in forma di associazione e fondazione la possibilità di ricorrere all’utilizzo di mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto:

- anche in deroga alle disposizioni statutarie;
- per le assemblee che si sono tenute entro il 31.7.2021.

2.1. Quorum deliberativo

Fatta salva l’applicazione del regime semplificato previsto dall’art. 101 co. 2 del DLgs. 117/2017, per le deliberazioni relative agli adeguamenti statutarie è necessario il raggiungimento dei *quorum* assembleari richiesti per le modifiche statutarie (nota Min. Lavoro 22.10.2020 n. 10980).

Le deliberazioni dell’assemblea volte a modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è diversamente disposto, richiedono per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (art. 21 co. 2 c.c.).

Per le **associazioni non riconosciute** l’ordinamento interno è regolato “*dagli accordi degli associati*” (art. 36 co. 1 c.c.) ferma restando, in assenza di specifiche disposizioni, l’applicabilità delle norme previste per le associazioni riconosciute.

Con la nota 9.7.2020 n. 6214, il Ministero del Lavoro si è espresso sfavorevolmente in relazione alla possibilità di procedere alla modifica degli statuti in assenza di un *quorum* costitutivo rafforzato nelle convocazioni successive alla prima, atteso che tale soluzione finirebbe per consentire comunque ad

una ristretta minoranza di soci di apportare le desiderate modifiche statutarie a discapito della maggioranza degli assenti.

L'impossibilità di raggiungere il *quorum* richiesto potrebbe costituire un **indice dell'impossibilità di funzionamento dell'associazione** a fronte della quale il giudice potrebbe essere chiamato ad accertare l'eventuale concretizzarsi di una causa di estinzione della stessa.

2.2. Forma della delibera

Per quanto concerne la forma che deve assumere la delibera, bisogna distinguere a seconda che l'ente interessato risulti privo, oppure dotato di personalità giuridica.

Enti privi di personalità giuridica

Fatte salve disposizioni speciali (es. per l'impresa sociale), per gli enti non riconosciuti la delibera può essere assunta in forma di scrittura privata senza l'intervento notarile.

Con la nota 22.10.2020 n. 10980, il Ministero del Lavoro ha precisato che anche gli enti di tipo associativo, il cui atto costitutivo sia stato redatto per atto pubblico in assenza di un obbligo normativo, possono assumere delibere modificative con **semplice scrittura privata**, trovando applicazione i principi di libertà della forma degli atti e di conservazione degli stessi.

Ciò a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto non prevedano espressamente la forma pubblica per le modifiche statutarie, nel qual caso sarà necessario il ricorso all'**atto pubblico**.

Enti dotati di personalità giuridica

Per gli enti dotati di personalità giuridica (es. associazione riconosciuta o fondazione), la delibera di adeguamento è adottata con **atto pubblico** e richiede l'approvazione da parte dell'Amministrazione Pubblica preposta (Prefettura territorialmente competente o Regione o Provincia autonoma interessata), in conformità all'art. 2 co. 1 del DPR 361/2000.

La verifica da parte delle Amministrazioni competenti – secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro con la circ. 31.5.2019 n. 13 – concerne profili meramente formali in quanto il sindacato sulla conformità dello statuto alle disposizioni del DLgs. 117/2017 sarà di competenza dell'ufficio del RUNTS.

La delibera di adeguamento, finché non ha l'approvazione di queste Autorità, non è efficace e, qualora si tratti di ODV e APS, non potrà essere effettuato il deposito dello statuto aggiornato presso i registri di settore.

La mancata approvazione delle modifiche fa sì che gli enti mantengano uno statuto inadeguato fino a quando, con l'operatività del RUNTS, saranno avviate le procedure di iscrizione che, per gli enti dotati di personalità giuridica o che intendano acquisirla, prevedono l'intervento del notaio per la verifica della conformità delle modifiche apportate e della sussistenza del patrimonio minimo, ai sensi dell'art. 22 del DLgs. 117/2017 e degli artt. 16 e 17 del DM 15.9.2020 n. 106.

Se la delibera di adeguamento è adottata prima dell'operatività del RUNTS, può essere introdotta una clausola tramite la quale il Presidente o altri componenti dell'organo amministrativo vengono delegati, una volta operativo il Registro, al deposito presso il notaio della documentazione necessaria all'attestazione del patrimonio minimo ai fini dell'acquisto della personalità giuridica tramite l'iscrizione al RUNTS, secondo le modalità definite dall'art. 22 del DLgs. 117/2017 (massima Consiglio notarile di Milano 27.10.2020 n. 4).

2.3. Adeguamenti obbligatori

In ordine al recepimento delle disposizioni del codice del Terzo settore, con la circ. 27.12.2018 n. 20, il Ministero del Lavoro ha distinto tra norme inderogabili, norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria e norme che attribuiscono all'autonomia statutaria mere facoltà.

Ad esempio, costituiscono adeguamenti obbligatori (per cui può essere adottato il *quorum* "semplificato" di cui all'art. 101 co. 2 del DLgs. 117/2017) quelli riepilogati nella tabella che segue.

Disposizione del DLgs. 117/2017	Oggetto
4	Forma giuridica, principi generali, declinazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente
5	Individuazione delle attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale
6	Esercizio di attività diverse (è obbligatorio l'adeguamento di clausole già presenti per adattarle alle nuove condizioni)
8	Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili
9	Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento o estinzione
12	Denominazione sociale ETS (per enti diversi da quelli che hanno una denominazione specifica, es. ODV, APS, imprese speciali, ente filantropico)
13 co. 1 - 2 e 14 co. 1	Bilancio d'esercizio e bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi
15 co. 3	Diritto di esaminare i libri sociali da parte di associati e aderenti
17	Disciplina dei volontari
25 co. 1	Competenze dell'assemblea delle associazioni del Terzo settore
26 co. 1 e 2	Funzioni, composizione, funzionamento se collegiale, dell'organo di amministrazione delle associazioni del Terzo settore
26 co. 7	Potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni dell'organo di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni del Terzo settore
30	Previsione dell'organo di controllo per le fondazioni e gli enti dotati di patrimoni destinati nonché per gli enti che raggiungono i limiti dimensionali

Attività di interesse generale

L'oggetto sociale degli enti del Terzo settore non può risultare indefinito, eventualità che si verifica in caso di previsione statutaria che elenchi pedissequamente tutte o quasi le attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del DLgs. 117/2017 (nota Min. Lavoro e Politiche sociali 22.5.2020 n. 4477).

Nello specificare l'oggetto sociale, non è necessario che l'atto costitutivo (e/o lo statuto) di un ente del Terzo settore riporti l'esatta e letterale menzione delle attività di interesse generale così come esse sono descritte all'art. 5 del DLgs. 117/2017, potendo la formula lessicale scelta nella redazione dell'oggetto sociale discostarsi da quella legislativa, purché sia ad essa concettualmente riconducibile (massima Consiglio notarile di Milano 19.1.2021 n. 6). Inoltre, l'ente può scegliere di indicare solo alcune delle attività elencate all'interno di una delle lettere nelle quali si divide l'art. 5 del DLgs. 117/2017 o indicare congiuntamente attività descritte all'interno di lettere diverse.

Per le fondazioni, la modifica statutaria deliberata dall'organo competente per conformare l'attività svolta a quelle di interesse generale previste dall'art. 5 del DLgs. 117/2017 non incide sulle finalità o sullo scopo dell'ente, come definiti dal fondatore, ma solo sulle attività attraverso le quali è perseguito lo scopo prefissato (massima Consiglio Notarile di Milano 1.6.2021 n. 8).

Nomina del Presidente nelle associazioni del Terzo settore

L'art. 25 co. 1 lett. a) del DLgs. 117/2017 riserva all'assemblea delle associazioni del Terzo settore la nomina e la revoca degli organi sociali. Tale competenza può essere derogata nelle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500.

Secondo i chiarimenti della nota Min. Lavoro 7.6.2021 n. 7551, in relazione al Presidente dell'associazione, lo statuto può prevederne la nomina direttamente da parte dell'assemblea, ovvero indirettamente da parte di un diverso organo, comunque eletto dall'assemblea (ad esempio l'organo di amministrazione). Non sono, invece, ammissibili clausole statutarie che limitino il concorso di tutti gli associati alla nomina del Presidente, ad esempio riservandola a una parte degli associati o a un soggetto esterno, oppure ancora affidandola a un'estrazione a sorte.

In caso di elezione indiretta del Presidente, devono rimanere in capo all'assemblea anche le competenze relative alla revoca e all'esercizio delle azioni di responsabilità.

Composizione dell'organo amministrativo

In relazione alla composizione dell'organo amministrativo, nella nota 16.9.2020 n. 9313, il Ministero del Lavoro ha precisato che l'organo di amministrazione a composizione monocratica:

- è ammissibile nell'ambito delle fondazioni;
- è precluso nelle associazioni, salvo particolari eccezioni (ad esempio, nella fase costitutiva dell'ente

con il rinvio ad un'integrazione elettiva dell'organo entro un determinato periodo).

Le ragioni di tale diversità risiedono nella distinzione di caratteristiche, obiettivi e natura tra le due tipologie di enti.

Diversamente dalle fondazioni, le associazioni possiedono carattere aperto e democraticità interna della struttura che devono trovare corrispondenza anche nell'organo amministrativo chiamato, oltre che a gestire le risorse dell'ente, a concretizzarne le finalità partecipative applicando i principi di democrazia e uguaglianza.

2.4. Adeguamenti derogatori e facoltativi

Gli adeguamenti diversi da quelli obbligatori, si distinguono tra "derogatori" e "facoltativi".

A titolo esemplificativo, costituiscono adeguamenti derogatori (per cui può essere adottato il *quorum* "semplificato" di cui all'art. 101 co. 2 del DLgs. 117/2017) quelli riepilogati nella tabella che segue.

Disposizione del DLgs. 117/2017	Oggetto
23 co. 1, 2 e 3	Ammissione dei soci (nel caso in cui si intendano introdurre disposizioni differenti da quelle generali presenti nel codice del Terzo settore)
24 co. 1	Diritto di voto dei neo associati dopo almeno 3 mesi di iscrizione nel libro degli associati (non derogabile <i>in peius</i>)
24 co. 3	Delega di voto nelle assemblee delle associazioni del Terzo settore
24 co. 6	Applicabilità per le fondazioni del Terzo settore dotate di organo assembleare o di indirizzo delle norme previste per le assemblee delle associazioni
25 co. 2	Competenze dell'assemblea negli enti con associati ≥ 500

Sempre a titolo esemplificativo, costituiscono invece adeguamenti facoltativi (per cui non può essere adottato il *quorum* "semplificato" di cui all'art. 101 co. 2 del DLgs. 117/2017) quelli riepilogati nella tabella che segue.

Disposizione del DLgs. 117/2017	Oggetto
6	Costituzione di patrimonio destinato ad uno specifico affare
24 co. 2	Rappresentanza degli enti associati (attribuzione di voti > 1 fino a 5 voti)
24 co. 4	Ricorso al voto per corrispondenza o telematico
24 co. 5	Assemblee separate
25 co. 3	Competenze dell'assemblea delle fondazioni
26 co. 3, 4 e 5	Amministratori: requisiti, appartenenza, soggetti con diritto di nomina di uno o più amministratori

30	Organo di controllo per gli enti non tenuti per obbligo di legge
30 co. 6	Attribuzione all'organo di controllo dei compiti di revisione legale dei conti

3. Regime agevolato di adeguamento fino al 31.5.2022

Avvalendosi dell'art. 101 co. 2 del DLgs. 117/2017, gli enti iscritti nei registri previsti per le organizzazioni di volontariato (ODV) dalla L. 266/91, per le associazioni di promozione sociale (APS) dalla L. 383/2000, nonché per le ONLUS dal DLgs. 460/97, possono, fino al 31.5.2022, modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di:

- adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili;
- introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

In sostanza, le predette modifiche possono essere adottate dall'assemblea a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti (art. 21 co. 1 c.c.).

Per le fondazioni prive di organo assembleare la competenza a deliberare gli adeguamenti statutari resta in capo all'organo amministrativo, senza alcuna deroga in materia di *quorum*.

Oltre i citati limiti (soggettivo, per materia e temporale), è necessario il raggiungimento dei *quorum* di norma richiesti per le modifiche statutarie, come in precedenza illustrato.

Sebbene tale eventualità non ricorra di frequente, il Ministero del Lavoro, con la nota 22.10.2020 n. 10980, ha precisato che le "**modalità semplificate**" possono essere utilizzate a condizione che lo statuto o il regolamento effettivamente le prevedano in caso di assemblea ordinaria, mentre, qualora le modalità di cui l'ente si è dotato non prevedano differenze tra assemblea ordinaria e assemblea finalizzata alle modifiche statutarie, le stesse dovranno comunque essere rispettate a pena di invalidità delle sedute.

Ad esempio, se lo statuto prevedesse per ogni assemblea un *quorum* costitutivo di 3/4 degli associati e un *quorum* deliberativo a maggioranza dei presenti (art. 21 co. 2 c.c.), non varrebbero le modalità semplificate previste dalla norma agevolativa a prescindere dal termine e dovrebbero essere sempre utilizzate le previsioni statutarie.

3.1. Decorso del termine

Per gli enti dotati delle predette qualifiche, la scadenza del 31.5.2022 rileva ai fini procedurali per l'adozione delle modifiche con le maggioranze dell'assemblea ordinaria (per gli enti dotati di personalità giuridica l'approvazione delle modifiche da parte dell'Amministrazione Pubblica preposta può intervenire anche in un momento successivo alla scadenza).

Dopo lo spirare del predetto termine, resta possibile l'adozione delle delibere di adeguamento alle disposizioni interessate, le quali però dovranno essere assunte con le modalità e i *quorum* previsti per

le modifiche statutarie dagli statuti dei singoli enti o, in mancanza, dal codice civile (circ. Min. Lavoro 31.5.2019 n. 13).

Il **mancato rispetto del termine non determina**, invece, la **perdita delle rispettive qualifiche**, né compromette l'ingresso degli enti al RUNTS e neppure incide sulle agevolazioni fiscali applicabili nel periodo transitorio (ris. Agenzia delle Entrate 25.10.2019 n. 89).

3.2. Verifiche degli uffici del RUNTS

Ai fini dell'iscrizione al RUNTS, in base all'art. 47 co. 2 del DLgs. 117/2017, i competenti uffici del RUNTS verificheranno la conformità del testo statutario finale al codice del Terzo settore.

Per gli enti dotati di personalità giuridica, ai sensi dell'art. 22 del DLgs. 117/2017, una verifica in tal senso è preliminarmente effettuata dal notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo o il verbale di adeguamento statutario di un ente che intenda iscriversi al RUNTS.

Non costituisce oggetto di controllo, invece, l'osservanza dei termini e delle modalità di svolgimento delle assemblee da parte degli enti che si sono avvalsi del regime di adeguamento statutario agevolato previsto dall'art. 101 co. 2 del DLgs. 117/2017 (nota Min. Lavoro e Politiche sociali 19.3.2021 n. 3877).

Atteso che né il DLgs. 117/2017 né il DM 106/2020 menzionano le delibere di approvazione degli statuti o delle modifiche statutarie tra i documenti da acquisire ai fini dell'iscrizione al RUNTS, la regolarità formale delle delibere statutarie è di competenza della giurisdizione civile, la quale si pronuncia in ordine ad eventuali contrasti che potrebbero sorgere tra gli associati.

4. In particolare per gli ODV e le APS

Le ODV e le APS sono regolate dagli artt. 32-36 del DLgs. 117/2017, in aggiunta alle altre disposizioni per gli enti del Terzo settore in generale e per le associazioni del Terzo settore.

Il DLgs. 117/2017, infatti, ha abrogato la L. 266/91 (Legge-quadro sul volontariato) e la L. 383/2000 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), con esclusione di alcune disposizioni tra cui quelle che disciplinano i registri di settore, i quali rimarranno operativi, con le relative procedure di iscrizione e di cancellazione, fino all'operatività del RUNTS.

Nel periodo transitorio resta ferma la potestà delle amministrazioni che gestiscono i registri delle ODV e delle APS di adottare, prima della traslazione al RUNTS, eventuali provvedimenti di cancellazione dai rispettivi registri nei confronti di enti a carico dei quali siano riscontrate situazioni di contrasto rispetto al quadro normativo risultante dalla vigente normativa (circ. Min. Lavoro 31.5.2019 n. 13).

4.1. Iscrizione al RUNTS

Per ODV e APS l'iscrizione al RUNTS avverrà secondo una procedura automatica regolata dall'art. 54 del DLgs. 117/2017 e dagli artt. 31-33 del DM 106/2020. Tale procedura prevede il passaggio automatico agli uffici del RUNTS dei dati degli enti iscritti nei registri di settore alla data di operatività

del nuovo Registro; in presenza dei necessari requisiti e fatta salva la possibilità di apportare entro termini predeterminati ulteriori modifiche statutarie che si rendessero necessarie, gli enti saranno direttamente iscritti nel RUNTS, senza necessità di presentare alcuna domanda.

La conformità degli statuti alle disposizioni del DLgs. 117/2017 sarà valutata dagli uffici del RUNTS nell'ambito dei controlli conseguenti alla trasmigrazione automatica dei dati (circ. Min. Lavoro 31.5.2019 n. 13).

Gli enti per i quali siano ravvisati motivi ostativi all'iscrizione potrebbero regolarizzare la situazione (entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'ufficio del RUNTS) avvalendosi ancora delle maggioranze semplificate previste dall'art. 101 co. 2 del DLgs. 117/2017.

È stato, infatti, precisato che un eventuale adeguamento statutario già intervenuto non consuma la potestà di apportare, fino al termine ultimo, ulteriori modifiche allo statuto secondo il predetto regime di favore, sempre nel rispetto dei limiti indicati dalla norma (circ. Min. Lavoro 31.5.2019 n. 13).

L'assenza delle condizioni per procedere all'iscrizione nelle sezioni "Organizzazioni di volontariato" o "Associazioni di promozione sociale" del RUNTS comporta la perdita della relativa qualifica; ciò, tuttavia, non impedisce l'iscrizione al RUNTS laddove l'ente possieda comunque i requisiti per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso (art. 31 co. 9 del DM 106/2020).

In pendenza del procedimento di iscrizione, gli enti iscritti nei registri della promozione sociale e del volontariato continuano ad essere considerati APS e ODV, anche sotto il profilo degli effetti derivanti dalla rispettiva qualifica (art. 31 co. 11 del DM 106/2020).

4.2. Adeguamenti statutarî

Per le attuali ODV e APS che, con il passaggio al Terzo settore, intendano mantenere tali qualifiche, le modifiche statutarie riguardano, a titolo esemplificativo, gli elementi riepilogati nella seguente tabella.

Disposizione del DLgs. 117/2017	Oggetto
32 co. 1 e 35 co. 1	Forma giuridica, che deve essere di associazione riconosciuta o non riconosciuta con un numero di associati non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 ODV/APS
	Finalità perseguite e attività di interesse generale, identificate tra quelle di cui all'art. 5 del DLgs. 117/2017
	Modalità di svolgimento dell'attività e destinatari della stessa
34 co. 1 e 2	Per ODV: obbligo di nomina degli amministratori tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati, nonché esclusione di uno specifico compenso, diverso dal rimborso spese, per i componenti degli organi sociali (fatta eccezione per i revisori legali componenti l'organo di controllo)
35 co. 2	Per APS: assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa

32 co. 3 e 35 co. 5	Denominazione, che dovrà contenere l'indicazione "organizzazione di volontariato" (ODV) o "associazioni di promozione sociale" (APS)
------------------------	--

Passaggio da ODV ad APS e viceversa

È possibile per le APS la modifica del proprio statuto per diventare ODV, così come il passaggio inverso (nota Min. Lavoro 18.5.2020 n. 4313).

Tale operazione non configura una trasformazione in senso civilistico, ma rappresenta un mutamento della qualifica soggettiva dell'ente all'interno del perimetro del Terzo settore, con applicabilità del principio della continuità dei rapporti giuridici. E non determina neppure l'obbligo di devoluzione del patrimonio, il quale sorge, oltre che in caso di estinzione o scioglimento dell'ente, a seguito della cancellazione dal RUNTS (artt. 9 e 50 co. 2 del DLgs. 117/2017).

Il semplice passaggio da una sezione all'altra del Registro, invece, consente di mantenere un regime vincolato al patrimonio che ne garantisce l'impiego per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Efficacia delle modifiche statutarie

Poiché la disciplina civilistica per ODV e APS dettata dal codice del Terzo settore risulta pienamente operativa, ai fini dell'assolvimento dell'onere di adeguamento, le modifiche statutarie dovrebbero risultare anch'esse immediatamente operative.

In sede di adeguamento statutario, tuttavia, occorre tener conto delle previsioni della normativa fiscale ancora applicabile nel periodo transitorio che richiedono, per la fruizione di misure di favore, il recepimento nello statuto di determinate clausole.

È il caso della decommercializzazione delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, che richiede il rispetto delle clausole di cui all'art. 148 co. 8 del TUIR.

Per continuare a fruire nel periodo transitorio di tale regime fiscale, lo statuto dell'APS dovrà, ad esempio, rispettare il principio del voto singolo anche se il codice del Terzo settore consentirebbe di attribuire più voti agli enti del Terzo settore associati, sino a un massimo di 5.

5. In particolare per le ONLUS

La disciplina delle ONLUS (DLgs. 460/97, artt. 150 del TUIR e 20-*bis* del DPR 600/73) resta in vigore fino al periodo d'imposta successivo a quello in cui perverrà l'autorizzazione della Commissione europea rispetto alla nuova disciplina fiscale prevista dal codice del Terzo settore e sarà operativo il RUNTS (artt. 102 co. 2 e 104 co. 2 del DLgs. 117/2017).

L'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS sarà possibile fino alla data di operatività del RUNTS, dopo di che la stessa rimarrà operativa limitatamente ai procedimenti di iscrizione e di cancellazione pendenti a tale data (art. 38 co. 3 del DM 106/2020).

La soppressione definitiva di tale Anagrafe avverrà a decorrere dal predetto termine di cui all'art. 104 del codice del Terzo settore.

Ai sensi dell'art. 101 co. 8 del DLgs. 117/2017, gli enti dotati della qualifica fiscale di ONLUS che si iscriveranno nel RUNTS, anche in qualità di impresa sociale, potranno mantenere il proprio patrimonio senza obblighi di devoluzione (ciò vale anche qualora l'iscrizione al Registro unico avvenga prima dell'autorizzazione della Commissione europea).

Invece, gli enti dotati della qualifica fiscale di ONLUS che non intendano iscriversi al RUNTS, continuando ad operare secondo la disciplina ordinaria, saranno obbligati, a seguito dell'abrogazione di tale qualifica, a devolvere il patrimonio incrementale acquisito nel periodo di iscrizione nell'Anagrafe delle ONLUS.

5.1. Iscrizione al RUNTS

Ai fini dell'iscrizione al RUNTS, l'art. 34 del DM 106/2020 prevede che i dati degli enti iscritti all'Anagrafe delle ONLUS alla data di operatività del nuovo Registro saranno trasmessi dall'Agenzia delle Entrate ai competenti uffici del RUNTS.

Tali enti potranno perfezionare l'iscrizione al RUNTS, presentando domanda con indicazione della sezione in cui intendono essere iscritti, entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui perviene la predetta autorizzazione della Commissione europea (art. 34 co. 3 del DM 106/2020). In difetto di presentazione della domanda di iscrizione entro il predetto termine, diventerà obbligatoria la devoluzione del patrimonio in conseguenza della perdita della qualifica (art. 34 co. 14 del DM 106/2020) e l'ente che non si sciogla continuerà ad operare come fondazione, associazione, comitato, ... "non ETS". In base a quanto sopra, ove intendano iscriversi al RUNTS nella sezione più confacente alla loro struttura, gli enti dotati della qualifica di ONLUS hanno a disposizione un più ampio lasso temporale per apportare le modifiche statutarie rispetto a ODV e APS, potendovi provvedere entro il periodo in cui, oltre ad essere operativo il RUNTS, sarà pervenuta l'autorizzazione della Commissione europea.

La domanda di iscrizione al Registro dovrà poi essere presentata entro il 31 marzo del periodo successivo.

L'adeguatezza delle modifiche statutarie, in relazione alla sezione del Registro in cui si chiede l'iscrizione, sarà valutata dall'ufficio del RUNTS territorialmente competente nell'ambito del procedimento di iscrizione, oppure dal notaio per gli enti dotati di personalità giuridica (art. 34 co. 7 del DM 106/2020). Analogamente ad APS e ODV, se, durante la verifica dell'ufficio del RUNTS, dovesse emergere la necessità di apportare ulteriori modifiche statutarie, queste potranno essere effettuate entro i termini definiti dal DM 106/2020 (60 giorni dalla comunicazione dell'ufficio).

5.2. Adeguamenti statutarie

Sotto il profilo degli adeguamenti statutarie, gli enti dotati della qualifica fiscale di ONLUS devono

effettuare una duplice scelta. In primo luogo, devono decidere se entrare a far parte del Terzo settore; in secondo luogo, devono decidere da quando entrare a farne parte.

Scelta di iscriversi al RUNTS

La scelta di entrare a far parte del Terzo settore presuppone l'individuazione della sezione del RUNTS nella quale chiedere l'iscrizione.

Ad esempio, le ONLUS con entrate costituite principalmente da corrispettivi della loro attività istituzionale potrebbero optare per assumere la qualifica di impresa sociale iscrivendosi nell'apposita sezione del Registro delle imprese, mentre quelle di tipo erogativo con entrate provenienti da donazioni, liberalità o frutti del proprio patrimonio, potrebbero scegliere la sezione del RUNTS relativa agli enti filantropici.

Ne consegue che le modifiche statutarie che le ONLUS hanno l'onere di apportare in funzione dell'ingresso nel Terzo settore non sono standardizzate, ma variano in base alla tipologia di ETS di cui l'ente intenda far parte.

Scelta del momento

Preso atto dell'intenzione di entrare a far parte del Terzo settore, l'ente potrebbe decidere di iscriversi nel RUNTS:

- non appena operativo il nuovo Registro;
- entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui perverrà l'autorizzazione della Commissione europea.

Nella **prima ipotesi**, la perdita della qualifica di ONLUS a seguito dell'iscrizione al RUNTS impedirebbe l'applicazione del regime fiscale di favore di cui al DLgs. 460/97, ancorché ancora in vigore.

Il Ministero del Lavoro, con la nota 18.5.2020 n. 4314, ha esaminato il caso di una APS, dotata della qualifica di ONLUS, che intenda iscriversi al RUNTS e dare efficacia immediata a tutte le modifiche statutarie, anche se queste dovessero risultare incompatibili con la disciplina delle ONLUS e comportare la perdita con effetto immediato della relativa qualifica.

È stato precisato che l'obbligo di devoluzione del patrimonio, entro i limiti quantitativi di incremento conseguito negli esercizi in cui è stata in possesso della qualifica di ONLUS, scatterà solo nell'ipotesi in cui l'APS, già ONLUS, al termine dei controlli effettuati nell'ambito della procedura di trasmigrazione automatica, non presenti i requisiti per l'iscrizione al RUNTS (nella sezione delle APS o in altra sezione) e intenda continuare ad operare ai sensi del codice civile.

Laddove, invece, l'APS con qualifica di ONLUS intendesse continuare ad usufruire di tale disciplina di favore anche dopo l'operatività del RUNTS, dovrebbe apportare le modifiche statutarie condizionando la loro efficacia al termine di cui al citato art. 104 del codice del Terzo settore e, in seguito all'esito negativo del procedimento di trasmigrazione automatica, chiedere l'iscrizione al RUNTS nei primi 3 mesi successivi

al periodo in cui verrà rilasciata l'autorizzazione della Commissione europea.

Nella **seconda ipotesi**, invece, l'ente potrebbe continuare ad applicare la disciplina delle ONLUS fino alla sua abrogazione.

In **entrambe le ipotesi**, le modifiche statutarie di adeguamento al codice del Terzo settore (oppure l'approvazione di un nuovo statuto conforme) dovrebbero essere approvate prima dell'avvio delle procedure di iscrizione, fermo restando che eventuali interventi integrativi potranno realizzarsi entro i termini definiti dal DM 106/2020 (60 giorni dalla comunicazione dell'ufficio) anche avvalendosi delle maggioranze semplificate previste dall'art. 101 co. 2 del DLgs. 117/2017, ove non sia ancora decorso il termine del 31.5.2022.

Sotto il profilo degli adeguamenti statutarie, al fine di evitare incompatibilità con la disciplina delle ONLUS attualmente vigente, gli enti possono subordinare l'efficacia delle nuove clausole statutarie e la corrispondente eliminazione delle clausole difformi all'operatività del RUNTS, oppure all'abrogazione della disciplina delle ONLUS.

Allo stesso modo si potrebbe procedere in caso di predisposizione di un nuovo statuto.